

Associazione Radioamatori Sud Est Milano

Codice A.R.I. - 20-04 - A.R.S.E.Mi. - San Donato Milanese (MI)

Associazione Specializzata in Telecomunicazioni

Indirizzo Postale

IBAN C.C. Bancario

Sede Sociale

Costituita il 30 Novembre 1973

C.F. 97305000156

C/O Landino Giovanni - Via dei Missaglia 39 20142 Milano (MI)

IT20 S030 6909 6061 0000 0064 715

presso Centro Scolastico Omnicomprensivo

di Via Martiri di Cefalonia, 46 (ingresso da Passo carraio di Via Europa)

Riunione il 1° e 3° Venerdì del mese dalle ore 21.00



Doc.: 2026-0003 ARSEMI Verbale Approvazione Modifiche Statutarie 18-02-2026.doc

San Donato M.se li, 18 Febbraio 2026

Verbale di Assemblea Straordinaria del 18/02/2026

Alle ore 21.00 del 18/02/2026, in prima convocazione si aprono i lavori dell'Assemblea Straordinaria, convocata in videoconferenza su piattaforma Google Meet, per l'approvazione delle modifiche statutarie richieste dagli uffici R.U.N.T.S. di Città metropolitana di Milano.

L'assemblea è presieduta, come da statuto, dal Presidente Grioni Cristiano Luca e funge da Segretario Landino Giovanni

Sono presenti in collegamento o per delega n° 26 Soci su 36 aventi diritto al voto.

Il Presidente verificata che l'assemblea è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quanto richiesto dallo Statuto in vigore (2/3 dei Soci aventi diritto al voto), (lo Statuto potrà essere modificato con 18 voti (2/3 dei voti dei presenti)), dichiara aperta la seduta.

Punto unico) Approvazione modifiche allo Statuto a seguito delle richieste dall'Ufficio R.U.N.T.S.

- **Art. 15 Validità dell'Assemblea e modalità di voto,**
quorum per validità Assemblea Straordinaria in 2° convocazione.

- Il segretario spiega che per l'art. 15 è stato un errore di compilazione della versione definitiva discussa nella pre-assemblea in quanto precedentemente alla data del 18/11/2025 la descrizione dell'articolo era corretta. Si chiede pertanto di approvare la seguente correzione relativa al quorum della seconda convocazione:

"L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione dalla maggioranza dei due terzi (2/3) degli Associati. La seconda convocazione sarà costituita se la prima non avrà raggiunto il quorum e sarà valida con la presenza della metà più uno (50%+1) degli Associati aventi diritto al voto ~~sarà valida indipendentemente dal numero dei partecipanti aventi diritto in proprio o per delega.~~"

Si chiede all'Assemblea di votare, - la correzione all'art. 15 viene approvata all'unanimità.

Esaurito l'Ordine del Giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 22:00 dello stesso giorno.

Il Presidente Grioni Luca (IK2SYK)

Il Segretario Landino Giovanni (IK2RXU)

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5

Al N° 81 Registrato Serie 3 il 23 FEB. 2026
€ ESENTE EX ART. 82 D.LGS. 117/2017

Per delega della Direzione Provinciale

Angela Cacciò

Il Funzionario

Alfredo Stante



Esente dall'imposta di Registro ai sensi dell'art. 82 del codice del Terzo Settore, LE MODIFICHE STATUTARIE SONO ESENTI DALL'IMPOSTA DI REGISTRO SE HANNO LO SCOPO DI ADEGUARE GLI ATTI A MODIFICHE E INTEGRAZIONI NORMATIVE
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e rispettive norme collegate)



[A large diagonal line is drawn across the page, likely indicating a cancellation or a placeholder for content.]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Associazione Aderente al SERVIZIO INTERCOMUNALE SUD EST MILANO area C.O.M. 20		Associazione Aderente a A.R.I. Associazione Radioamatori Italiani www.ari.it Sito Web www.arisandonato.org em@il.sezione@arisandonato.org
--	--	---	---



Allegato A) **Statuto Dell' "Associazione Radioamatori Sud Est Milano"**

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1 – COSTITUZIONE - E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata: "**Associazione Radioamatori Sud Est Milano**", di seguito "**A.R.S.E.Mi.**" e rappresenta l'adeguamento alla legislazione vigente dell' "**Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di San Donato Milanese**" C.F. 97305000156, costituita il 30 novembre 1973. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "**Associazione di Promozione Sociale o APS**" successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e assumerà quindi automaticamente la seguente denominazione finale: "**Associazione Radioamatori Sud Est Milano - Associazione di Promozione Sociale**", in sigla denominata: "**A.R.S.E.Mi. APS**".

L'assunzione di tale nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione come Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente Statuto, agisce nei limiti del D. Lgs. N. 117/2017 e ss.mm.ii.

La dizione "**Associazione di Promozione Sociale**" e l'acronimo "**APS**" sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.

L'Associazione è stata costituita in data 30/11/1973 da benemeriti appassionati della radio della città di San Donato Milanese (MI).

L'ordinamento interno di "**A.R.S.E.Mi. APS**" è ispirato a criteri di democrazia, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e





senza discriminazioni di qualsiasi natura. Vista l'evoluzione della disciplina in materia di Terzo Settore a seguito di quanto previsto dal suddetto D.Lgs.,

"A.R.S.E.MI. APS" rappresenta l'adeguamento alla legislazione vigente dell'

"A.R.I. San Donato M." C.F. 97305000156, costituita il 30 Novembre 1973 .

Trattandosi dell'adeguamento alla riforma del Terzo Settore secondo quanto contenuto nel D.Lgs. 117/2017 di un'Associazione preesistente, si garantisce la continuità nei rapporti in essere con enti, istituti bancari ed organizzazioni.

ART. 2 - SEDE LEGALE - L'Associazione ha sede legale in San Donato M.se (MI), attualmente in via Europa SNC Presso C.S.O. di Città Metropolitana di Milano ed ha durata a tempo indeterminato.

La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di San Donato Milanese deliberata dall' Assemblea Ordinaria degli Associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto e dovrà essere comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L' Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 - FINALITA' - L'"A.R.S.E.MI. APS" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di

interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, ed in particolare, si propone sul territorio comunale e nell'ambito dei comuni del Sud Est Milano ambito C.O.M. 20.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere il Servizio di Radioamatore come definito da ITU/IARU (avente finalità di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico a titolo esclusivamente personale e senza alcun interesse di natura economica), la conoscenza e lo studio delle comunicazioni radioamatoriali e delle discipline alle stesse collegate, dei fenomeni fisici che le regolano, della tecnica delle trasmissioni, dei principi alla base della costruzione e sviluppo di apparecchiature, antenne e dispositivi in genere per comunicazioni amatoriali, nonché l'impiego di tali risorse con finalità di progresso e istruzione individuale e di applicazione delle stesse a vantaggio della collettività, ivi compreso l'uso delle comunicazioni radioamatoriali quale strumento per il superamento di situazioni di disagio individuale, per la promozione degli scambi e dell'amicizia tra i popoli e per la cooperazione in materia di protezione civile su richiesta delle autorità ad essa preposte, il tutto nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali che disciplinano il servizio di radioamatore.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

e) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.



h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

y) protezione civile ai sensi delle vigenti normative con particolare riguardo alle radiocomunicazioni

L'associazione può aderire ad altre associazioni e/o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini ed agli scopi sociali e può iscriversi ad albi, elenchi e/o registri qualora ve ne siano le opportunità.

L'Associazione, al fine del raggiungimento delle proprie finalità potrà svolgere le seguenti attività:

a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori nonché tutti coloro che si interessano all'attività delle comunicazioni amatoriali ed alle discipline ad esse connesse;

b) dare incremento alla ricerca ed agli studi scientifici in campo radioamatoriale promuovendo eventi in genere, esperimenti, esercitazioni ed attività pratiche;

c) organizzare corsi finalizzati alla preparazione per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, corsi per l'apprendimento

di particolari tecniche di comunicazione, convegni, seminari, giornate di studio ed eventi simili in materia di radio-telecomunicazioni;

d) promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio presso scuole, istituti, associazioni e simili, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non Soci;

e) costituire elemento di collegamento fra gli Associati e la pubblica amministrazione per ciò che concerne la disciplina e l'esercizio dell'attività radioamatoriale e assistere gli Associati nei rapporti con enti simili e assisterli nei rapporti con la pubblica amministrazione;

f) collaborare con le autorità di Protezione civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal decreto ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al periodo precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs. n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie





attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione al fine del miglior perseguimento dell'oggetto associativo può partecipare in enti, associazioni, reti e società nei limiti previsti dalla legge e dal D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.

ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5 – VOLONTARI - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate con le modalità e nei limiti previsti dal D. Lgs n. 117/2017 e s.m..

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione provvede all'assicurazione dei propri volontari, ai sensi di legge.

ART. 6 - LAVORO RETRIBUITO - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117/ 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle fina-

lità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite massimo previsto dalle normative tempo per tempo vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

ART. 7 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI - Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Sono aderenti all'Associazione coloro che ne condividono gli scopi, la finalità, che ne accettano il presente Statuto, i Regolamenti Interni, coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione ed il presente Statuto (fondatori), nonché quelli che ne fanno richiesta, e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Categorie di Socio:

a) Soci Ordinari - Radioamatori e Radio Club (con servizio Bureau QSL, Rivista e assicurazione antenne previa iscrizione ad A.R.I.)

b) Soci Juniores (possono esercitare il diritto di voto per il tramite dei soggetti che hanno nei loro confronti la responsabilità genitoriale)

c) Soci Familiari (previa iscrizione A.R.I. esclusi servizi aggiuntivi per proprio Nominativo)

d) Soci Sostenitori (senza servizi aggiuntivi)

e) Aspiranti (art. 8 e 9 Statuto) e **Amici** (senza diritto di voto).

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI - Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.





Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di Associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli Associati sono annotati nel libro degli Associati dell'Associazione tenuto anche in modalità elettronica, che riporterà anche i recapiti (anche in forma di recapito elettronico) comunicati dagli stessi ove intendono ricevere tutte le comunicazioni sociali ad ogni effetto di legge.

Tutti gli Associati regolarmente iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

ART. 9 - MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATI - Per essere ammessi quali Associati è necessario che l'Aspirante presenti al Consiglio Direttivo domanda di ammissione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, luogo di residenza, recapito telefonico, recapito e indirizzo di posta elettronica o mezzo analogo ove si intende ricevere tutte le comunicazioni sociali compilando apposito modulo Privacy;
- dichiarare di condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione, di aver preso visione e di accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni e di volersi attenere agli stessi ed alle deliberazioni degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interes-

sato e annotata nel libro degli Associati salvo quanto previsto all'art. 11.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Contestualmente alla domanda di ammissione il richiedente, per il tramite di **A.R.S.E.MI. APS**, presenta analoga istanza di ammissione all'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.).

ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA - Gli Associati sono tenuti al pagamento della eventuale quota annuale dell'Associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

La quota associativa annuale deve essere versata entro il termine che verrà deliberato dal Consiglio Direttivo e comunicato agli Associati. Decorso tale termine, e fino alla data dell'avvenuto pagamento, all'Associato saranno sospesi tutti i diritti ed i servizi associativi. Gli Associati che ricoprono cariche elettive non potranno esercitarle se essi non risulteranno in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO - Lo status di Associato si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione e dall'A.R.I. deve comunicare in forma scritta e/o inviata





anche a mezzo di posta elettronica all'indirizzo mail di **A.R.S.E.MI. APS** ed

indirizzata al Presidente di **A.R.S.E.MI. APS** ed all'A.R.I. Nazionale (nel caso di Socio Ordinario/Familiare) che provvedono di conseguenza. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se pervenuta entro il 30 novembre; altrimenti ha effetto con l'anno successivo.

Le richieste di trasferimento ad altra Associazione sono gestite d'intesa con la nuova Associazione e con A.R.I. e comportano, una volta effettuate, la cancellazione dall'elenco Soci. Esse hanno effetto con la fine dell'anno in corso.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli Associati potranno essere esclusi per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;

Le esclusioni sono deliberate dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo, saranno immediatamente efficaci e dovranno essere senza indugio comunicate agli Associati esclusi.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE -

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'Organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'Assemblea Ordinaria degli Associati compete:

- discutere e deliberare sull'approvazione dei bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione, ed eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati da coloro che non sono stati ammessi a membri dell'Associazione e sulle esclusioni degli Associati;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale alla stessa





sottoposte dal Consiglio Direttivo;

- deliberare sugli altri argomenti di cui all'art. 25 del D. lgs. 117/2017 non riservati all'Assemblea Straordinaria.

- Discutere su qualunque altro argomento posto all'Ordine del Giorno dal C.D., su richiesta dei Soci.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione.

I Soci che intendono indicare all'Assemblea suggerimenti e/o proposte da inserire all'Ordine del Giorno possono presentare, una relazione scritta sull'argomento che verrà affissa in bacheca e nell'area riservata del sito web

ART. 14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni qualora particolari ragioni lo rendano necessario.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo oppure dall'eventuale Organo di Controllo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (ivi compresa comunicazione in forma elettronica o con mezzo analogo) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di

invio, inviata a ciascun Associato, ed all'Organo di Controllo se nominato, al recapito risultante dal libro degli Associati, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. La convocazione contiene i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, da individuare nell'ambito del Comune ove ha sede l'Associazione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.



L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vice-Presidente o, in mancanza di entrambi, da un Associato nominato dall'Assemblea stessa; gli intervenuti nominano il Segretario verbalizzante su proposta del Presidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario verbalizzante, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni per l'elezione alle cariche associative.

Art. 15 – VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA E MODALITÀ DI VOTO

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea Ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.



Ciascun Associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due Associati.

L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta (cinquanta % più uno), degli associati presenti in proprio o per delega; le cariche sociali sono elette a maggioranza relativa;

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Ordinaria o Straordinaria degli Associati con delibera motivata assunta dalla maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione dalla maggioranza dei due terzi ($\frac{2}{3}$) degli Associati. La seconda convocazione sarà costituita se la prima non avrà raggiunto il quorum e sarà valida con la presenza di almeno la metà più uno (cinquanta % più uno) ⁽²⁾ degli Associati aventi diritto al voto in proprio o per delega.

L'Assemblea Straordinaria delibera con la maggioranza dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei partecipanti; la delibera di scioglimento dell'Associazione dovrà essere adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 30 del presente Statuto.

Le Assemblee possono tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle delibera-

zioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello di A.R.S.E.MI.

APS, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede **A.R.S.E.MI. APS** per la libera visione di tutti i Soci e trascritto nel libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.



ART. 16 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni Assembleari possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione alle cariche associative, la votazione avviene a scrutinio segreto, con possibilità per ogni Associato di esprimere con il proprio voto un numero di preferenze non superiore ai tre quarti (3/4) del numero dei soggetti da eleggere; in tale circostanza il Presidente dell'Assemblea designa tra i presenti due Associati per svolgere le funzioni di scrutatori, che sovrintenderanno alle operazioni elettorali e che sottoscriveranno insieme al Presidente dell'Assemblea e al Segretario il verbale dell'Assemblea.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile, e pertanto ogni Associato ha diritto ad un voto.

Le votazioni potranno essere effettuate anche tramite il voto elettronico.





ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea fra gli Associati, e resta in carica per tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 c.c.

Il Consiglio Direttivo è composto minimo da tre (3), cinque (5) o sette (7) membri, sulla base del numero di Associati regolarmente iscritti al momento della convocazione dell'Assemblea indetta per la sua elezione, secondo il seguente schema:

- fino a trenta (30) Associati il Consiglio Direttivo sarà composto da tre (3) membri;
- da trentuno (31) a sessanta (60) Associati il Consiglio Direttivo sarà composto da cinque (5) membri;
- oltre sessanta (60) Associati il Consiglio Direttivo sarà composto da sette (7) membri.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio Direttivo, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso; tale consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri e non vi sia la possibilità di procedere all'integrazione di cui al comma precedente, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino a tale data i consiglieri superstiti restano in carica ed esercitano esclusivamente l'Ordi-

naria amministrazione.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed eventualmente un Tesoriere.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei propri componenti o dell'Organo di Controllo, se nominato, e le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro consigliere designato dagli intervenuti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei consiglieri intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al sistema di collegamento telematico prescelto e la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna riunione del Consiglio Direttivo verrà firmato dal Presidente e dal Segretario che, salvo diversa determinazione degli intervenuti, sarà il Segretario dell'Associazione.





ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a) redige i programmi dell'attività sociale prevista dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) delibera in ordine alla stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e su tutti gli atti di amministrazione dell'Associazione;
- e) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività di "A.R.S.E.MI. APS" da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- f) nomina e revoca Manager, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli Associati
- h) determina l'ammontare delle eventuali quote associative annue e le modalità di versamento;
- i) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- j) comunica all'istituto bancario, all'Agenzia delle Entrate, all'A.R.I. Nazionale e all'A.R.I. Comitato Regionale Lombardia entro 15 giorni le nomine e le variazioni delle cariche associative e cura la relativa pubblicità;
- k) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.
- l) nomina la Commissione Elettorale.
- m) Nomina i delegati ad operare sul Conto Corrente bancario a firma di-

sgunta (Presidente e Tesoriere)

Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione; al consigliere così delegato spetta la rappresentanza dell'Associazione nei limiti della delega.

ART. 20 - CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del Consiglio Direttivo, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere effettuata dal Presidente in forma scritta con qualunque mezzo (ivi compresa comunicazione in forma elettronica o con mezzo analogo) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di invio, mediante invio dell'avviso di convocazione ai Consiglieri, ed all'Organo di Controllo se nominato, al recapito risultante dal libro degli Associati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle predette formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo se nominato, e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 21 - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni, ivi compresa la rappresentanza dell'Associazione, spettano al Vi-





ce-Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. E' responsabile insieme al Tesoriere e con firma disgiunta della tenuta del Conto Corrente bancario.

ART. 22 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

- Il **Segretario** cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali, cura la corrispondenza dell'Associazione.
- Il **Tesoriere**, se nominato, tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. E' responsabile insieme al Presidente e con firma disgiunta della tenuta del Conto Corrente bancario.

ART. 23 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Associazione, con delibera dell'Assemblea degli Associati, può nominare un Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. La nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria nei casi in cui è prevista come tale dalla legge.

L'Organo di Controllo può essere, a scelta dell'Assemblea, monocratico o collegiale. Nel caso di Organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra non Associati.

L'Organo di Controllo, se collegiale, elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di Organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercita, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato dall'Assemblea un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 24 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Al fine di dirimere eventuali divergenze fra i Soci, su richiesta di un Socio interessato può essere nominato dal C.D. un Collegio di Probiviri, composto da tre membri, scelti tra i Soci che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età, che siano iscritti all'A.R.S.E.MI. APS da almeno dieci anni e che permarrà





in carica per tutta la durata della controversia.

Art. 25 – COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione elettorale, nominata dal C.D., coordina e controlla lo svolgimento della procedura per l'elezione del CD e dell'Organo di Controllo.

È composta dal Segretario dell'Associazione e due (o tre) Soci, nominati fra i Soci che ne fanno richiesta. La partecipazione alla Commissione è incompatibile con qualsiasi carica all'interno della Associazione

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 26 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative annuali e da eventuali contributi volontari straordinari degli Associati;
- b) dai contributi di privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive

modifiche e integrazioni;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme in materia

i) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 27 - INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative annue rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Le quote di partecipazione stesse e gli eventuali contributi volontari straordinari degli Associati non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, trasmissibili o trasferibili.



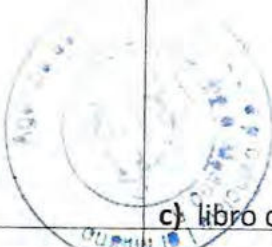
SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 28 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri associativi in forma cartacea o elettronica:

a) libro degli Associati;

b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;



c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;

d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

e) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura degli stessi organi.

Gli Associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare previa richiesta scritta:

a) il libro degli Associati con modalità che non violino la normativa sulla privacy;

b) il libro delle adunanze dell'Assemblea;

c) i libri delle adunanze del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri eventuali altri organi sociali.

In relazione a tali libri la consultazione è possibile in relazione a singole deliberazioni precisate nella richiesta di consultazione e le deliberazioni sono rese disponibili nel limite in cui non ledono la tutela della privacy e gli interessi dell'Associazione.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

ART. 29 - BILANCIO - RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal

Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti di legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica prevista dalla legge. Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.



SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 30 - LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli Associati aventi diritto al voto.

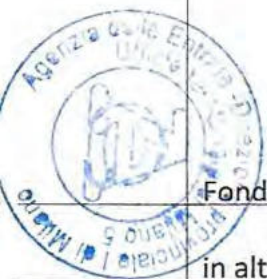
L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone in tal caso gli eventuali compensi.

ART. 31 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma I, del D.L. 117/2027, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ETS individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla

↓

[Handwritten signature]



Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma I, del D.L. 117/2017 o

in alternativa ad altri enti del Terzo Settore facenti capo all'Associazione Radioamatori Italiani, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 32 – DISPOSIZIONE TRANSITORIE - Il Consiglio Direttivo in carica al momento della trasformazione in Associazione Radioamatori Sud Est Milano APS rimane in carica fino alla scadenza dell'esercizio corrente. I Soci che, alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto risultano iscritti negli elenchi "dell'Associazione Radioamatori Italiani – sezione di San Donato Milanese", ottengono senza nessun onere a carico del Socio stesso ed in maniera automatica la qualifica di Socio di "Associazione Radioamatori Sud Est Milano APS."

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non adire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, o quella giudiziaria.

Art. 33 Attuazione - Le presenti Norme sono obbligatorie e vincolanti per tutti i Soci, i quali sono tenuti a rispettarle.

Le Presenti Norme possono essere modificate su delibera di regolare Assemblea Straordinaria con due terzi a favore dei voti dei presenti.

Le presenti Norme, approvate dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in San Donato Milanese (Mi), il giorno 19-12-2025, entrano immediatamente in vigore all'approvazione.

ART. 34 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

Approvato e sottoscritto in Milano, nell'Assemblea Straordinaria del
19/12/2025.

⁽¹⁾ Variante richieste uffici R.U.N.T.S. approvate e sottoscritte, nell' Assemblée Straordinaria del 18/02/2026.

Per l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Radioamatori Sud Est Milano.

Il Presidente dell'Assemblea

Grioni Cristiano Luca Giovanni (IK2SYK)

Il Segretario dell'Assemblea

Landino Giovanni (IK2RXU)

⁽¹⁾ Variante 18/02/2026 – art. 15 – Assemblea Straordinaria - adeguamento quorum per la seconda convocazione alla normativa vigente.

A - adeguamento quorum per la seconda convocazione al-

AUGATO AULATO PELLEGRINO IL

Agente della Entrate - Ufficio di Milano 5

Ragione Sociale 3 il 23/02/2026

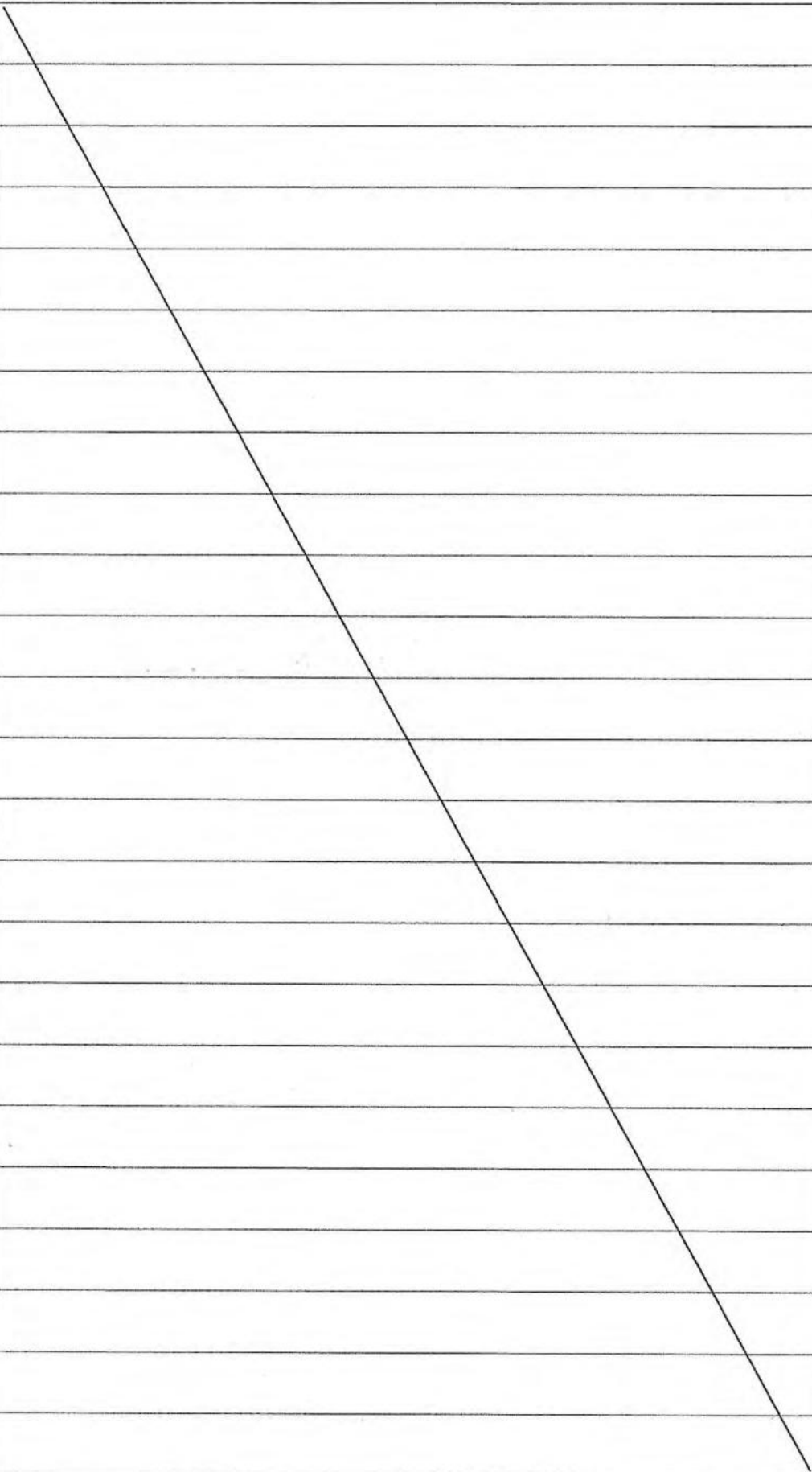
Al No 81

Agente delle Entrate - Ufficio Territoriale

10



2



[Handwritten signature]

[Handwritten mark]